

N. R.G. 2049/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Elena Maria Riva Crugnola	Presidente
dott.	Angelo Mambriani	Giudice
dott.ssa	Maria Antonietta Ricci	Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2049/2013** promossa da:

**GIORGIA VAGO** (C.F. VGAGRG84M61B639U) e **MORENO VAGO** (C.F. VGAMRN51H29C933H), entrambi con il patrocinio dell'avv. BORSANI PAOLO e dell'avv. BANDIRALI ELISABETTA (BNDLBT63A62F205Z) VIA ANFOSSI, 19 20135 MILANO; CERIANI CLAUDIO CESARE ALFREDO MARCO (CRNCDC63B24F205B) VIA TOMMASO SALVINI, 5 20122 MILANO; TAGLIABUE FRANCESCO (TGLFNC67L30C933K) PIAZZALE GERBETTO, 6 22100 COMO; , elettivamente domiciliato in VIA AUGUADRI, 22 22100 COMO presso il difensore avv. BORSANI PAOLO

**PARTE ATTRICE**

contro

**FRANCO BERTOLINI** (C.F. BRTFNC34S14D969M) e **EREDI LUIGI CANEPA 1938 SRL** entrambi con il patrocinio dell'avv. DELLA BOSCA EMILIA e dell'avv. DE PASCALE MARIA (DPSMRA64M67D969J) VIA ROCCATAGLIATA CECCARDI, 4/39 16121 GENOVA; , elettivamente domiciliato in VIA SOPERGA, 16 20127 MILANO presso il difensore avv. DELLA BOSCA EMILIA

**PARTE CONVENUTA**

**CONCLUSIONI per GIORGIA VAGO e MORENO VAGO**

pagina 1 di 9



“*voglia l’Ill.mo Tribunale, nel merito ed in via principale:*

- accertato e dichiarato l’**inadempimento** di Franco Bertolini rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della scrittura 5.5.2009 condannare lo stesso al pagamento in favore di Moreno Vago della somma complessiva di €.225.000,00 (pari a €.75.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011), nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dal dott. Vago in conseguenza dell’accertato inadempimento, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all’effettivo saldo;

- la condanna di entrambi i convenuti al **risarcimento di tutti i danni** (oltre interessi e rivalutazione monetaria) subiti dall’attrice, nella sua qualità di socia di The Blue Company s.r.l., in conseguenza dei fatti meglio descritti in atto di citazione, per aver con più azioni del medesimo disegno volto a impadronirsi dell’azienda facente capo a The Blue Company s.r.l., depauperato il patrimonio aziendale;

- in ogni caso, la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, di natura contrattuale ed extracontrattuale, nessuno escluso (con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all’effettivo saldo), causati agli attori in conseguenza dei medesimi fatti di cui all’atto introduttivo del giudizio.

### **CONCLUSIONI Per FRANCO BERTOLINI e EREDI LUIGI CANEPA 1938 SRL**

“*Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie meglio viste e riservata ogni diversa ragione e/o domanda, così giudicare in via gradata:*

- 1) dichiarare il proprio difetto di competenza a favore del Tribunale di Genova;*
- 2) respingere le domande avversarie;*
- 3) esteso se ritenuto il contraddittorio al Fallimento The Blue Company S.r.l. in Liquidazione, riconoscere il minor importo di giustizia;*
- 4) in ogni caso, vinte le spese di lite”.*

### **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La controversia tra le parti sorge dalle vicende che hanno interessato “The Blue Company s.r.l.” (in seguito anche TBC), società costituita nel marzo 2009 – con capitale di 10.000,00 euro – fra Giorgia VAGO (figlia di Moreno VAGO) con partecipazione del 51% e la società Blue Home s.r.l. (a sua volta riconducibile a Moreno VAGO ed alla moglie ) titolare del restante 49%.

Queste in sintesi le circostanze rilevanti riportate negli atti introduttivi confermate nella documentazione prodotta:

- The Blue Company ha affittato in data 21 aprile 2009 dalla socia Blue Home s.r.l. il ramo di azienda relativo alla gestione di due negozi “HORSERIE”, importante marchio del settore della vendita di tessuti e biancheria per la casa (doc. 2 - atto di affitto);

- il 5 maggio 2009 Franco Bertolino e Moreno Vago, all’esito di una complessa trattativa (puntualmente documentata dall’attore con la produzione di una “Ipotesi di aggregazione dei negozi HORSERIE e dalle bozze d’intesa”, doc. 5-7) sottoscrivono un **accordo denominato “Scrittura privata”** (doc. 9-10);

- Moreno Vago e Franco Bertolini intervengono **espressamente anche in rappresentanza delle rispettive famiglie**, indicate con gli acronimi **VA** (Vago) e **BEC** (Bertolini e Canepa, ovvero la società EREDI LUIGI CANEPA 1938 s.r.l., attiva nel medesimo settore e amministrata da Chiara Bertolini, figlia di Franco);

- con questa scrittura viene programmato – tramite talune cessioni – il futuro assetto societario della TBC, con partecipazione paritaria delle due famiglie VA e BEC;

- in questo stesso ambito si prevede l’acquisto delle quote della “Blue Home s.r.l.”, in quel momento già in difficile situazione economico finanziaria, tanto che viene data per imminente la nomina di un curatore fallimentare (cfr. punto 6);

- nella stessa scrittura privata vengono inoltre preconfigurati i successivi assetti di *governance* della società, che all’epoca era amministrata dal rag. Giovanni Monis, amministratore unico designato dai Vago;

- il 19 maggio 2009 viene data esecuzione alla prima disposizione con la formalizzazione fra GIORGIA VAGO, cedente, e la EREDI LUIGI CANEPA 1938 s.r.l., cessionaria, il trasferimento di una quota pari al 25,50% del capitale sociale, al valore nominale di 2.500,00 euro (doc. 11);

- nel febbraio 2010, viene posta in essere un’operazione straordinaria finalizzata a ripianare una perdita di 15.285,07 al 31 dicembre 2009 mediate riduzione del capitale sociale e contestuale ricostituzione, operazione alla quale non partecipa la società Blue Home s.r.l. (doc.19) con la conseguenza che unici soci di TBC rimangono Giorgia Vago e la EREDI LUIGI CANEPA 1938 s.r.l. con partecipazione paritaria;

- con ordinanza del 11 dicembre 2010 è stata disposta - su ricorso di Giorgia Vago - **la revoca giudiziale di Franco Bertolini**; provvedimento poi superato dalla nomina di un liquidatore giudiziale (in data 25 marzo 2011 – doc. 55) in sede di volontaria giurisdizione e seguito dalla **dichiarazione di fallimento** della società The Blue Company s.r.l. in data **12 giugno 2012**;

- con atto del 2 agosto 2012 la società EREDI LUIGI CANEPA 1938 s.r.l. acquista dalla procedura fallimentare il ramo d’azienda costituito dal marchio HORSERIE, dall’esercizio

commerciale del negozio di Firenze , dal know-how e da merci rimanenti al prezzo di 70.000,00 euro circa.

Gli attori lamentano che dopo la firma della scrittura privata il Bertolini si sia reso totalmente inadempiente agli impegni assunti, poiché lo stesso non prestava tempestivamente le garanzie promesse e si ingeriva pesantemente nella gestione della società rendendo alquanto gravoso il compito del ragionier Monis.

Espongono inoltre che anche dopo avere assunto la carica di Amministratore unico, Franco Bertolini gestiva la società in maniera scellerata, determinando un forte aumento degli acquisti e delle spese, causando una crisi di liquidità e perdite registrate fin dal bilancio 2009.

Secondo la prospettazione degli attori, anche nel corso del 2010 è proseguita la scellerata gestione del Bertolini, insofferente ad ogni forma di controllo da parte del Direttore generale, Moreno VAGO, e ormai indicativa della volontà di assumere con ogni mezzo il completo controllo della società e dolosamente preordinata a condurre al dissesto la società, così da poterne acquisire gli *assets* in sede liquidatoria.

Pare attrice deduce, **da un lato**, l'inadempimento del Bertolini alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della scrittura privata del 5 maggio 2009, con particolare riferimento all'obbligo del pagamento dell'importo di complessivi euro 225.000,00, pari a 75.000 euro annui per gli esercizi 2009, 2010 e 2011; al ritardo con cui ha concesso le garanzie bancarie cui si era impegnato; al rifiuto di procedere alla nomina di un consiglio di amministrazione con un amministratore delegato indicato da Vago; al mancato incremento del fatturato fino al 812.000,00 euro; alla strategia gestionale posta in essere al solo fine di mantenere alto l'indebitamento della società ed infine per avere di fatto impedito con la richiesta di liquidazione l'esercizio del diritto, sussistente in capo ai Vago, di riacquistare la società;

**dall'altro**, condotte lato sensu di mala gestio, contrarie agli interessi societari, poste in essere dal Bertolini in pregiudizio di The Blue Company e in esecuzione di una ben precisa strategia volta a fargli ottenere il totale controllo della società (e quindi del marchio HORSERIE), dopo averla premeditatamente indebitata e impoverita.

I convenuti **FRANCO BERTOLINI** e la società **EREDI LUIGI CANEPA 1938 s.r.l.** hanno eccepito **in via pregiudiziale** il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Genova, luogo di residenza del sig. Bertolini, nonché sede legale della EREDI LUIGI CANEPA 1938 S.R.L.; **in via preliminare, il difetto di legittimazione sia in capo alla socia Giorgia Vago, sia in capo a Moreno Vago** a proporre le azioni di danno nei confronti di un ex amministratore di una società fallita. **Nel merito**, hanno negato la sussistenza sia dei profili di

inadempimento, sia delle ragioni di risarcimento danni per *mala gestio* deducendo altresì il “giudicato” sui fatti allegati a sostegno del procedimento cautelare avviato dalla Vago per la revoca del Bertolini, data l’assoluta corrispondenza con i fatti allegati a sostegno delle odierne domande di merito.

All’esito del deposito delle memorie *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. la causa veniva istruita con disposizione di interrogatorio dei convenuti all’udienza del 4 novembre 2014 e proseguiva con l’escussione dei testi Monis Giovanni, Mazzi Monia, Vacchelli Antonio e Frigerio Carlo all’udienza del 9 dicembre 2014, nonché dei testi Pozzoli Goffredo, Taramasso Emanuela, Dell’Acqua Enrico e Costa Carlo all’udienza del 13 gennaio 2015.

La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

\*\*\*

**1 - L’eccezione d’incompetenza per territorio è inammissibile e comunque infondata.** Parte convenuta si è limitata ad indicare come competente per territorio il Tribunale di Genova sull’assunto che “entrambi i convenuti sono genovesi” senza tuttavia prendere in esame alcuno dei criteri alternativi di cui all’art. 20 c.p.c.: né il criterio del *forum contractus* (luogo ove è sorta l’obbligazione) né il *forum delicti* (ove si verifica il danno o è stato commesso l’illecito), e neppure il *forum destinatae solutionis* (luogo ove deve essere eseguito la prestazione oggetto della domanda) con riferimento alle diverse domande svolte, ciascuna fondata su una diversa *causa petendi*.

Giova al riguardo ricordare che la formulazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, sia i fori generali di cui agli articoli 18 e 19 c.p.c. (giudice del luogo in cui la parte convenuta ha la residenza, il domicilio ovvero ove la persona giuridica ha la propria sede legale), sia quelli facoltativi per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui all’art. 20 c.p.c. (in questo senso da ultimo Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 13202 del 16 giugno 2011, CERTALEX). Criteri facoltativi che – a ben guardare – sono tutti idonei a radicare la competenza avanti ai taluni fori del distretto della Corte d’Appello Milano, dal momento che la scrittura privata del 5 maggio 2009 è stata sottoscritta in provincia di Monza (Vedano al Lambro), entrambi gli attori (Giorgia Vago e Moreno Vago – creditori) sono residenti a Como e la società The Blue Company ha sede in Milano (luogo ove è stata posta in essere la condotta che da luogo alla domanda risarcitoria). Indiscussa è la stretta inerenza alla materia societaria delle questioni oggetto di controversia, per cui è pacifica la competenza per

territorio dell'adita Sezione specializzata imprese presso il Tribunale di Milano (ex art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, come modificato dal decreto legge n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 “*le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti relativi ai rapporti societari e a quelli che presentano rapporti di connessione con le materie espressamente elencate ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, ovvero le controversie relative a società di capitali, cooperative, e contratti pubblici d'appalto*”. L'art. 4 chiarisce che “*le controversie di cui all'art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza per territorio dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1”).*

## **2 – La scrittura privata 5 maggio 2009.**

Gli attori rivolgono nei confronti del solo Franco Bertolino una domanda di adempimento della scrittura privata in esame, con conseguente richiesta di condanna dello stesso al pagamento dell'importo complessivo di 225.000,00 euro, cioè 75.000,00 euro per ciascuno dei tre anni considerati (dal 2009 al 2011).

Questo il passaggio centrale della scrittura privata su cui si incentra la domanda attorea di adempimento e di conseguente risarcimento danni: “*VA cede a BEC al più presto e comunque entro il 30 maggio 2009 il 25,5% delle quote di TBC (trattenendo il 25,5% per sé). Contestualmente i due soci verseranno 20.000,00 euro cadauno a titolo di finanziamento soci, fruttifero al 5%; in virtù dello sbilancio negli apporti iniziali, a VA saranno riconosciuti 75.000,00 euro l'anno fino al 31 dicembre 2011. BEC dovrà inoltre garantire alla società per un periodo massimo di tre anni, fidi bancari per 100.000,00 euro (...)*”.

La genericità della previsione e l'utilizzo della locuzione “*a VA saranno riconosciuti 75.000,00 euro l'anno*” esclude l'immediato insorgere di tale obbligo in capo al convenuto Bertolini (né in capo agli altri soggetti che egli rappresenta). Inoltre, alla luce del contenuto delle trattative intercorse e della condotta complessiva delle parti, appare evidente che la somma indicata dovesse essere corrisposta a Moreno Vago sotto forma di emolumento per l'attività di Direttore generale della TBC. Tale lettura è confermata dal contenuto dei carteggi redatti durante le trattative e in particolare dal documento n. 14 (pag. 2 – allegato alla seconda memoria di parte convenuta), nel quale si legge al punto 7: “*Il dott. Vago sarà retribuito per anni 2,5 come dirigente al costo aziendale di 75.000 euro all'anno*”.

## **3- Domande di risarcimento danni.**

Le domande subordinate sono state proposte sia nei confronti di Franco Bertolini che della società EREDI LUIGI CANEPA 1938 e sono volte a risarcire:

- Giorgia Vago, quale socia di The Blue Company, per le condotte volte a depauperare il patrimonio aziendale”;

- nonché Giorgia Vago e Moreno Vago “in conseguenza dei fatti indicati in narrativa”.

Orbene nel primo caso la domanda proposta dal socio - Giorgia Vago – va ricondotta all’azione sociale di cui all’art. 2476 terzo comma c.c., in quanto espressamente volta a reintegrare il patrimonio sociale. Poiché la società è fallita il relativo esercizio “spetta” esclusivamente al curatore del fallimento (Trib. Milano 11 gennaio 2013 RG 43216/11 reperibile nel sito [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)). Sussiste pertanto il difetto di legittimazione in capo all’attrice Giorgia Vago. Analogamente l’azione non può essere esercitata da Moreno Vago, che non ha mai ricoperto la qualità di socio, mentre come “creditore della società” in forza dell’applicazione analogica dell’art. 2394 c.c. alle s.r.l. (come da orientamento consolidato di questa sezione, cfr. Tribunale Milano 21 novembre 2012 RG 13520/10 reperibile nel medesimo sito) ha perso allo stesso modo dopo il fallimento ogni legittimazione.

Sussiste invece la legittimazione attiva in capo agli attori con riferimento alla seconda domanda, che va ricondotta alla tutela del diritto, riconosciuto dal sesto comma dell’art. 2476 c.c. in capo al socio e al terzo “che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”. Tale azione, analogamente a quanto accade nelle s.p.a. in forza delle disposizioni dell’art. 2395 c.c., rimane in capo al socio o al terzo anche dopo la dichiarazione di fallimento (così fra le tante, da ultimo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8458 del 10/04/2014: “In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod. civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l’azione, contrattuale, di cui all’art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 della legge fall.”).

L’azione di terzi e soci ex art. 2476, settimo comma, c.c. – al pari di quella ex art. 2395 c.c. – è rivolta al risarcimento del **danno diretto**, quello cioè che si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo a prescindere da una lesione del patrimonio sociale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6870 del 22/03/2010) e quindi richiede l’allegazione e la prova di tale danno diretto subito dai soggetti

legittimati. È pacifico, quindi, che esso non può identificarsi con il danno arrecato al patrimonio sociale anche solo sotto il profilo di un procurato dissesto.

Con riguardo a tale azione va confermata in questa sede la valutazione già espressa dal giudice istruttore in corso di causa con l'ordinanza del 17 aprile 2014, laddove si legge "le richieste che abbiano una vaga attinenza alla domanda di danno extracontrattuale non possono essere considerate, perché questa è formulata in modo talmente vago da non consentire di ricostruirne l'eziologia".

Infatti, quanto alle condotte lesive, gli attori si sono limitati a riportare le doglianze già espresse da Giorgia Vago nell'ambito del procedimento di revoca cautelare dell'Amministratore delegato, senza meglio precisare sotto il profilo del nesso causale gli specifici profili di danno conseguenti a tali condotte. Al pari è rimasta del tutto generica, e priva di riscontro, la necessaria allegazione relativa al **danno diretto** subito dagli attori.

Questi si sono limitati a tratteggiare un suggestivo disegno criminoso volto a depauperare progressivamente la società ed a permettere a Bartolini di appropriarsene, tramite la società CANEPA, senza tuttavia in alcun modo individuare gli elementi essenziali per ricostruire la condotta che ha generato tale specifico profilo di danno e gli elementi dello stesso (fra i quali, solo a titolo di esempio, il valore del marchio HORSERIE prima e dopo l'operazione).

La prospettazione assolutamente generica delle condotte causanti il danno e altrettanto generica dei concreti profili dello stesso impedisce dunque l'accoglimento nel merito di tale ultima azione.

Tutte le domande proposte debbono pertanto essere rigettate.

**4 - Spese.** In base al principio della soccombenza gli attori debbono essere condannati alla refusione delle spese legali sostenute dalla controparte, che si liquidano nel dispositivo, sulla base delle tabelle di cui al DM 55/2014, previa riduzione di una percentuale pari al 50%, tenuto conto dell'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte, nonché della qualità dell'attività difensiva svolta.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da **GIORGIA VAGO** e **MORENO VAGO** nei confronti di **FRANCO BERTOLINI** e della società **EREDI LUIGI CANEPA 1938 s.r.l.**, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio;
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna gli attori in solido fra loro a rifondere le spese legali sostenute dai convenuti, spese



che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre ad euro 668,00 per spese, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 luglio 2016.

Il Giudice est.

Maria Antonietta Ricci

La Presidente

Elena Riva Crugnola

